

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 789}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato FOSCHI**

Presentata il 20 settembre 1972

**Maggiorazione dell'importo degli assegni familiari
in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il preoccupante stato di depressione esistente nel settore agricolo, è determinato non solo dalla obiettiva difficoltà di definire un'organica politica e dalla mancanza di idonei finanziamenti pubblici tendenti ad adeguare le strutture fondiarie alla nuova realtà comunitaria, ma anche dalle disagiate condizioni dei lavoratori agricoli, sia per il loro basso reddito, sia per il modesto trattamento assistenziale e previdenziale, sia per il diverso e più restrittivo criterio con cui sono devoluti gli assegni familiari.

Tale situazione di palese ingiustizia sociale, non può non influire notevolmente anche sull'esodo dalle campagne: sulle forze

più giovani che non vedono nella prospettiva attuale una vita dignitosa, né al presente, né al futuro; sui lavoratori anziani che non sono abbandonare i campi per gli assai scarsi livelli di pensione.

Appare quindi doveroso eliminare l'attuale discriminazione applicando ai lavoratori della agricoltura gli stessi criteri e gli stessi importi previsti a favore dei dipendenti dell'industria privata nella concessione degli assegni familiari.

Tale il fine dell'articolo unico di questa proposta di legge che sottopongo alla vostra approvazione sperando che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, trattandosi di provvedimento della scorsa legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, gli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dei quali all'articolo 6, primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585, sono dovuti per tutti i familiari a carico, con le stesse modalità, gli stessi criteri

e gli stessi importi previsti a favore dei lavoratori del settore dell'industria privata.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente comma, provvede lo Stato, mediante riduzione, per il corrispondente importo, del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.